

Gli Ermellini delimitano il potere discrezionale dei giudici in sentenze per reati contro la p.a.

La pena accessoria va motivata

Anche nei patteggiamenti allargati servono ragioni ad hoc

Pagine a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Nei casi di reati contro la p.a., via libera alle pene accessorie per chi patteggia ma a condizione che ci siano motivazioni precise. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 14238 del 4 aprile scorso, con cui la sesta sezione penale ha chiarito che il giudice che emette sentenza di patteggiamento, anche cosiddetto allargato (ovvero fino a cinque anni di pena detentiva), per delitti contro la pubblica amministrazione, può applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis c.p., ovvero l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, purché siano esplicitate le ragioni di tale applicazione. La Suprema corte si è pronunciata dunque sulle modifiche introdotte dalla l. n. 3 del 2019, che hanno inciso su uno dei principali profili di premialità tradizionalmente tipici del patteggiamento cosiddetto ordinario (e cioè quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva), ovvero la non applicabilità, prima riconosciuta in automatico, delle pene accessorie.

Il caso. Il Tribunale di Milano, nel pronunciare sentenza di patteggiamento in relazione ai reati di peculato e corruzione, aveva applicato una pena principale superiore ai due anni e la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità in perpetuo a contrattare con la pubblica amministrazione. Nel proporre ricorso davanti alla Cassazione, la difesa aveva lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 445, comma 1 ter, c.p.p., introdotto con la l. 9 gennaio 2019, n. 3, a norma del quale con la sentenza di patteggiamento per una serie di reati il giudice può applicare le pene accessorie. Dunque, si argomentava, a fronte di una previsione normativa che attribuisce al giudice un potere discrezionale in relazione all'applicazione della pena accessoria, nel caso di specie il Tribunale avrebbe applicato le pene in questione in modo automatico senza nessuna motivazione.

La disciplina. Uno dei principali profili di premialità tradizionalmente tipici del patteggiamento ordinario, che si ha quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, è la non applicazione automatica delle pene accessorie; questa è una rilevante differenza rispetto al patteggiamento cosiddetto allargato, che con-

Norme e giurisprudenza	
Art. 317-bis c.p.	La condanna per taluni reati contro la p.a. espressamente indicati comporta importa, quali pene accessorie: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione perpetua dai pubblici uffici • l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
Art. 445 comma 1-ter c.p.p.	Con la sentenza di patteggiamento di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p., per taluno dei delitti contro la p.a. espressamente indicati dalla norma, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis c.p.
La decisione della Cassazione (sent. n. 14238/2023)	Nel caso di patteggiamento per reati contro la p.a., la disciplina si applica non solo con riferimento al patteggiamento ordinario (ovvero fino a 2 anni di reclusione), facendo venir meno per tali reati uno dei principali profili di premialità, cioè il divieto di applicazione delle pene accessorie; ma anche con riferimento al patteggiamento allargato (ovvero da 2 anni a 5 anni di reclusione), rimettendo alla discrezionalità e motivazione del giudice l'applicabilità delle pene accessorie

sente alle parti di accordarsi su una sanzione che, ridotta fino a un terzo, non superi i cinque anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria. Tuttavia, la l. n. 3 del 2019 ha introdotto agli artt. 444 e 445 c.p.p. delle modifiche che hanno inciso in modo rilevante su tale effetto. Specificamente, è stato aggiunto all'art. 444 c.p.p. il comma 3-bis, ai cui sensi, nei procedimenti per plurimi delitti contro la p.a. espressamente indicati, tra cui i reati di peculato e corruzione, "la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale", ovvero l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione. Inoltre, il legislatore ha, rispettivamente, modificato il comma 1 dell'art. 445 c.p.p., e introdotto nella stessa norma un nuovo comma 1-ter. La prima modifica, incidente sulla disposizione che prevede il beneficio della esenzione dalle pene accessorie per i casi di patteggiamento ordinario, introduce la specificazione in forza della quale "nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter". La seconda modifica aggiunge all'art. 445 c.p.p. il comma 1-ter, in cui si stabilisce che, con la sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444, comma 2, c.p.p. per taluno dei delitti contro la p.a. espressamente indicati dalla norma, il giudice può applicare le pene ac-

cessorie previste dall'art. 317-bis c.p.p. Infine, seppur non rilevi ai fini della presente pronuncia, si segnala che tra le novità introdotte dalla recentissima riforma Cartabia vi è proprio quello di aver previsto, in generale laddove si patteggia, la negoziabilità delle pene accessorie, la cui applicazione, in conseguenza del patteggiamento allargato, poteva rivelarsi particolarmente afflittiva. Il legislatore delegato, nell'attuare i criteri direttivi, ha infatti inserito un ulteriore periodo al comma 1 dell'art. 444 c.p.p., in base al quale "l'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis".

Pene accessorie e patteggiamento ordinario. Dunque, nel pronunciarsi sull'ambito operativo applicativo della nuova disciplina, la Cassazione ha chiarito che non è in contestazione che essa incida sul patteggiamento ordinario; in tal senso depono il rinvio all'art. 445, comma 1-ter, c.p.p. contenuto nella clausola aggiunta al comma 1, norma quest'ultima che si riferisce alle pene patteggiate di entità non superiore ai due anni di reclusione. Pertanto, mentre nella versione previgente, ha ricordato la Suprema corte, il principio generale contenuto nell'art. 445, comma 1, c.p.p. era quello del divieto di applicazione delle pene accessorie nei casi in cui la pena applicata fosse contenuta nel limite

di due anni di reclusione soli o congiunti a pena pecuniaria, la nuova clausola di salvezza posta al termine della disposizione in esame, richiamando in modo simmetrico la previsione normativa che ha introdotto il potere del giudice del patteggiamento di decidere, per alcune tipologie di reati contro la p.a., se applicare o meno le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, implica che, nei ca-

Il giudice che emette sentenza di patteggiamento, anche cosiddetto allargato, per delitti contro la p.a. può applicare le pene accessorie a patto siano motivate

si ed entro i limiti indicati, l'applicazione delle pene accessorie, da oggetto di un rigido divieto, viene attualmente rimodulata a opzione decisoria, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Pene accessorie e patteggiamento allargato. Quanto invece alla estensione di tale potere discrezionale del giudice anche al patteggiamento allargato, in cui l'accordo processuale si riferisce, come nel caso di specie, a pene detentive di entità superiore ai due anni, la Cassazione ha riportato testualmente una pronuncia della Cor-

te costituzionale che ha già fatto notare che "mentre i lavori preparatori della l. n. 3 del 2019 potrebbero orientare verso la soluzione negativa [...] la stessa conclusione non è affatto autorizzata dal tenore letterale degli artt. 444, comma 3-bis, e 445, comma 1-ter, c.p.p." (cfr. Corte cost. n. 231/2021). Si è sottolineato, in particolare, come nessuna delle due disposizioni indicate faccia esplicito riferimento, così come verosimilmente il legislatore intendeva, a specifiche soglie di pena detentiva concordata tra le parti. Peraltro, proprio l'assenza di distinzione tra le diverse forme di patteggiamento era stata evidenziata in sede di parere sul disegno di legge dal Consiglio superiore della magistratura, rilevando come la formulazione del proposto art. 444, comma 3-bis, c.p.p., che richiama specificamente e senza limitazioni di pena taluni delitti contro la p.a., avrebbe reso possibile un'interpretazione tale da includere nel suo ambito di operatività non solo il caso del patteggiamento a pena contenuta nei due anni di reclusione, ma anche le ipotesi di patteggiamento a pena superiore.

La decisione della Cassazione. Nonostante le segnalazioni in questione, il legislatore non ha ritenuto di intervenire; dunque, la lettera della legge, nel delineare il raggio d'azione delle nuove disposizioni, fa leva solo sul riferimento a determinati reati, con la mera aggiunta, nel caso dell'art. 445, comma 1 ter, c.p.p., del rinvio all'art. 444, comma 2, c.p.p. Ne è così conseguito un sistema per cui, da una parte, l'introduzione del potere del giudice di decidere se applicare o meno le pene accessorie per il patteggiamento non allargato, riveli il venir meno di uno dei principali profili di premialità generalmente riconosciuti dalla legge (ovvero il divieto di applicazione delle pene accessorie), ma, dall'altra, con particolare riguardo al caso di patteggiamento allargato, si siano delineati per l'imputato vantaggi altrimenti non previsti. Ad avviso della Cassazione ne deriva che, in ragione del dato letterale della norma, la novella attrae nella sua sfera di efficacia non solo i casi di sentenze che applichino una pena non superiore ai due anni di reclusione, ma anche le ipotesi di patteggiamento allargato (in tal senso anche Cass. pen. n. 18510/2022 e n. 6614/2020). Sul punto la sentenza impugnata era obiettivamente silente; da qui l'annullamento con rinvio al Tribunale per la valutazione, e conseguente motivazione, se gli imputati debbano essere condannati alle pene accessorie.